

STATUTO

A.R.E.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT LARGO BORDIGHERA
31

Numero REA: CT - 260000

Codice fiscale: 03881620870

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-11-2011 - Statuto completo	2
--	---

	Viene sottoscritto alle ore dieci e quarantacinque.	
	Occupa quattro pagine e quanto della presente fin qui.	
	F.to TIZIANA GRAZIA PALERMO - TOMMASO PORCELLI NOTAIO	
	Allegato "B" al n.14.897 di Raccolta	
	STATUTO CONTENENTE	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381 una Società	
	Cooperativa Sociale, a mutualità prevalente, denominata	
	"A.R.E.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Catania all'indirizzo risultante dalla	
	domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi	
	dell'art. 111ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni conseguenti	
	all'ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di trasferire la sede sociale in	
	qualsiasi indirizzo del suddetto Comune, istituire e sopprimere ovunque	
	succursali, filiali, agenzie od uffici amministrativi senza stabile	
	rappresentanza ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti	
	all'interno del comune in cui è fissata la sede sociale.	
	L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie nell'intero	
	territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre la Società potrà avvalersi	
	delle agevolazioni previste al riguardo da tutte le disposizioni di Legge	

	Regionali, Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanande.	
	Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di fax o	
	indirizzo di posta elettronica) , per i rapporti è quello risultante dal libro	
	soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100	
	(duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea	
	straordinaria dei Soci.	
	La società verrà sciolta per decorso dal termine od anticipatamente per il	
	verificarsi di una delle cause elencate ai nn. 2), 3), 5), 6) o 7) dell'art.	
	2484 del Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale o negli	
	altri casi previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPOOGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La Cooperativa, retta secondo i principi della mutualità e della solidarietà,	
	ai sensi della 8 novembre 1991 n. 381 non persegue fini speculativi o di	
	lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della	
	cooperazione applicando i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai	
	principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed	
	affermazione essa è impegnata.	
	La Società tende al miglioramento economico e sociale del paese ed in	
	particolare persegue i seguenti scopi:	
	a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri soci, nonché le	
	migliori condizioni di vita di ogni cittadino;	

	b) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;	
	c) procurare nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, al fine di ottenere -tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa - continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, provvedendo altresì alla tutela dei soci cooperatori.	
	d) agevolare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate secondo le modalità previste dalle leggi e normative vigenti in materia.	
	La Società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.	
	I Soci lavoratori della Cooperativa:	
	1. concorrono alla gestione delle attività partecipando alla formazione degli organi sociali, e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2. partecipando all'elaborazione di programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	4. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio	

	lavoratore stabilisce con la propria adesione, o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un'ulteriore e distinto rapporto	
	di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Dall'instaurazione dei predetti rapporti, in qualsiasi forma si verifichi,	
	derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri	
	effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché - in quanto	
	compatibili con la posizione del socio lavoratore - da altre leggi o da	
	qualsiasi altra fonte.	
	Si applica in ogni caso la legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	ARTICOLO 5	
	La cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico, con riferimento ai	
	requisiti e agli interessi dei soci, valendosi prevalentemente della loro	
	attività lavorativa, si propone, di sensibilizzare la comunità sociale alla	
	promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa si propone di svolgere, in	
	conto proprio o per conto terzi, le seguenti attività:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.	
	In particolare nell'ambito della gestione dei servizi suddetti, la	
	cooperativa potrà svolgere, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti	
	attività:	
	1. la programmazione, l'organizzazione, il coordinamento e la	
	realizzazione di corsi professionali e attività formative in genere,	
	compresi i master ed i corsi realizzati anche attraverso piattaforme e	
	learning e/o altri strumenti di formazione a distanza;	

	2. l'organizzazione e la gestione di corsi con l'attribuzione dei crediti	
	formativi validi ai fini ECM (Educazione continua in medicina);	
	3. la ricerca ed elaborazione di materiale e documentazione	
	riguardante l'educazione sanitaria;	
	4. la progettazione e la gestione di programmi di informazione,	
	educazione dell'opinione pubblica, servizio civile nazionale, solidarietà,	
	intercultura e integrazione culturale;	
	5. l'organizzazione e la gestione di progetti integrati di sviluppo	
	socio-economico, anche in partenariato con altri enti privati o pubblici;	
	6. l'orientamento scolastico, universitario, formativo e professionale;	
	7. l'organizzazione e gestione di tirocini formativi e work experience	
	per conto proprio e di terzi;	
	8. La promozione di politiche di integrazione finalizzate	
	all'inserimento nella società dei cittadini extracomunitari regolarmente	
	soggiornanti in Italia, con particolare riferimento a programmi di	
	mediazione culturale , progetti per l'accesso al credito e ai servizi bancari	
	degli imprenditori immigrati, politiche abitative e corsi di formazione;	
	9. l'attività di tutoraggio e/o servizi connessi alla realizzazione di	
	progetti formativi e di sviluppo in qualunque settore produttivo (quali a	
	titolo esemplificativo: selezione del personale, docenza, progettazione,	
	consulenza, ricerca, coordinamento ecc.);	
	10. la realizzazione di studi, ricerca e pianificazione micro e macro	
	economiche, ricerche di mercato, ricerche sociali e ricerche scientifiche;	
	11. l'organizzazione e assistenza nell'area amministrativa, nell'area	
	tecnico - produttiva, nell'area della distribuzione, nell'import-export, del	

	marketing;	
	12. la progettazione, organizzazione ed assistenza nell'area	
	dell'informatica, della telematica, delle comunicazioni, dell'innovazione	
	tecnologica e della formazione a distanza;	
	13. i servizi di organizzazione, assistenza, consulenza e gestione nel	
	settore dell'agricoltura e dell'agroalimentare, ivi compresi la realizzazione	
	di corsi in agricoltura;	
	14. i servizi connessi alle problematiche del personale e le consulenze	
	nel settore delle risorse umane e dell'organizzazione aziendale;	
	15. il controllo e la consulenza aziendale, del lavoro, fiscale e dei bilanci;	
	16. la consulenza manageriale, tecnica e scientifica nel settore	
	agroalimentare, artigianale, ITC., in quello sanitario e parasanitario e nel	
	terziario;	
	17. la progettazione e la gestione di bandi a valere su fondi pubblici e	
	privati, project financing sia per conto proprio che per conto e/o su	
	incarico di terzi;	
	18. la progettazione e la consulenza per lo star-up e la gestione di nuove	
	imprese, nonchè il tutoraggio;	
	19. l'assistenza ad acquisti ed appalti e la realizzazione di piani di	
	impresa, di bilanci consuntivi o revisionali sia in favore di privati che di	
	enti pubblici;	
	20. l'analisi finanziaria e servizi economico-finanziari agli Enti pubblici;	
	21. la realizzazione di piani di "Finanza di progetto"("project	
	financing") per la realizzazione di opere pubbliche con capitali privati;	
	22. la consulenza per la certificazione di qualità, compresa le	

	certificazioni ambientali e sulla responsabilità sociale ed altre connesse;	
	23. la progettazione di interventi formativi e di aggiornamento per le	
	aziende sia a finanziamento pubblico che da gestire con contributi erogati	
	da privati;	
	24. la progettazione e gestione di sportelli e/o reti di sportelli finalizzati	
	alla consulenza economico finanziaria alle imprese nell'accesso ai	
	finanziamenti comunitari, statali, regionali ed ai finanziamenti privati	
	presso pubblici o privati;	
	25. la consulenza generale presso enti pubblici e privati finalizzata alla	
	definizione delle politiche per la promozione dello sviluppo economico ed	
	occupazionale;	
	26. l'organizzazione e gestione, anche per conto terzi, di seminari,	
	workshop e convegni;	
	27. l'organizzazione e gestione di servizi per minori e anziani;	
	28. l'organizzazione e gestione di case famiglie, centri diurni, case di	
	riposo, centri di residenza per anziani;	
	29. l'assistenza alle aziende agricole ed agroindustriali per l'introduzione	
	e la diffusione di sistemi di accertamento della qualità, quantità e	
	convenienza economica delle produzioni;	
	30. la realizzazione di piani di sviluppo agricolo/aziendale e	
	comprensoriale;	
	31. l'assistenza tecnica e la divulgazione agricola applicata ai metodi di	
	agricoltura biologica ed integrata in ottemperanza ai regolamenti C.E.E.	
	2078/92 e 2092/92, per la valorizzazione dei prodotti locali e del	
	miglioramento della qualità di prodotti, con conseguente miglioramento	

	dell'ambiente;	
	b) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, artigianali e	
	commerciali, sia per quanto concerne la produzione che la	
	commercializzazione e la prestazione di servizi - finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle percentuali e	
	come definito dalla legge n. 381/91 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	In relazione a quanto sopra la Cooperativa potrà svolgere, in conto	
	proprio o per conto di terzi, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:	
	1) la progettazione e consulenza nel settore dell'edilizia pubblica e	
	privata, la realizzazione di opere edili, di impianti termoidraulici, elettrici,	
	di allarme, etc (sia per conto di enti pubblici che privati), comprese le	
	ristrutturazioni;	
	2) l'organizzazione e gestione di lavanderie, servizi alberghieri, di	
	reception e accoglienza, di trasporto di persone compresi i disabili;	
	3) attività finalizzate alla gestione e manutenzione del verde, quali	
	lavori di giardinaggio di ogni genere, difesa fitosanitaria, fertilizzazione e	
	potatura;	
	4) attività agricole di ogni genere finalizzate alla coltivazione,	
	produzione trasformazione e vendita di prodotti del settore agricolo e	
	forestale, con particolare riguardo alla produzione derivante da	
	agricoltura biologica e alla produzione erboristica;	
	5) servizi pubblici e privati di manovalanza, manutenzione in genere,	
	facchinaggio, pulizia e servizi di consegna a domicilio;	
	6) l'organizzazione e gestione di mense, bar, pensioni, campeggi,	

	residenze, case vacanze, agriturismo, turismo rurale, b&b, alberghi e	
	prestazioni di attività connesse o collegate;	
	7) produzione di pane, pasta, biscotti, pizze ed ogni genere di prodotto	
	da forno;	
	8) produzioni dolciarie e alimentari in genere;	
	9) attività artigianali, quali la produzione, lavorazione, assemblaggio e	
	riparazione di oggetti, materiali e prodotti in genere;	
	10) l'organizzazione e la gestione del lavoro interinale;	
	11) l'attività di gestione di immobili anche per conto di terzi.	
	La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere	
	qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (accesso a	
	finanziamenti pubblici e/o a aperture di credito, leasing, finanziamenti e	
	a ogni altra linea di credito bancario e finanziario prevista dalle leggi	
	nazionali e internazionali) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali.	
	La società potrà realizzare le attività di cui all'oggetto sociale, accedendo	
	all'uopo ad eventuali finanziamenti erogati dalla Comunità Europea, dallo	
	Stato e dalle Regioni, dagli Enti Locali o da altre istituzioni a ciò preposte.	
	Si precisa che lo svolgimento dell'attività sociale sarà effettuato nel pieno	
	rispetto della vigente normativa in materia di esercizio delle professioni	
	liberali, ivi compresa la legge n. 1815 del 1939 e successive modifiche.	
	Pertanto l'attività sociale, ove necessario, sarà svolta a mezzo di	
	professionisti iscritti nei relativi albi professionali e in possesso dei titoli	

	necessari per lo svolgimento delle attività suddette. I detti professionisti	
	assumeranno ogni responsabilità ai sensi delle vigenti leggi in materia per	
	l'esercizio della attività professionale.	
	La società per il raggiungimento dei propri scopi potrà anche stabilire	
	rapporti e convenzioni con altre società cooperative, con enti pubblici	
	territoriali (Regioni, Province, Comuni), istituti universitari ed ogni altro	
	ente pubblico e privato, commerciale e non.	
	La società potrà svolgere attività di consulenza ed assistenza anche ad	
	enti pubblici e privati su problematiche attinenti all'oggetto sociale.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, l'organo di amministrazione potrà	
	richiedere ai soci, nel rispetto della normativa vigente, anticipazioni,	
	finanziamenti e contributi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Qualora i soci siano in numero inferiore a	
	nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se, successivamente alla	
	costituzione, il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla	
	legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci le persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, e che si impegnino a rispettare e	
	favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa.	
	I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative	

	di cui la cooperativa si avvalga non costituiscono requisiti per	
	l'assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle	
	attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.	
	L'organo può accettare la domanda di ammissione presentata da persone	
	giuridiche anche se esercitino in proprio imprese concorrenziali o in	
	contrasto con gli interessi della cooperativa.	
	In deroga a quanto precede possono essere ammessi anche elementi	
	tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi soci	
	cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale od al loro inserimento nell'impresa.	
	Si applica in tal caso l'art. 2627, terzo comma, del Codice Civile.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo	
	amministrativo domanda scritta, inviata per raccomandata con avviso di	
	ricevimento o con consegna diretta e ritiro della relativa ricevuta con i	
	seguenti dati ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	
	denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della persona	
	fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il cui	

	complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà superare il limite	
	massimo fissato dall'art. 2525 del Codice Civile;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'organo	
	amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di	
	ammissione deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni	
	dalla ricezione della domanda e annotata a cura dell'organo	
	amministrativo nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo	
	Amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo del bilancio	
	su proposta dell'Organo amministrativo stesso. Qualora la domanda di	
	ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere	
	notificata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla	
	data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal caso	

	l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro	
	dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i	
	versamenti di cui al successivo Art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti la delibera diverrà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	
	previsti dal successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro	
	lavoro, in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nell'impresa	
	cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto	
	nell'eventuale regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'Articolo 2528 del	
	Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	Possono divenire soci anche coloro che esercitano in proprio imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESECUZIONE	
	ARTICOLO 10	

	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa	
	di morte o scioglimento della persona giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo o dal presente statuto, nonché ove abbiamo perduto i requisiti	
	per l'ammissione, in caso di inabilitazione al lavoro ed in caso di	
	trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a	
	norma di legge e del presente Statuto, legittimo il recesso, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, l'Organo Amministrativo	
	deve darne immediata comunicazione al socio, il quale entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al	
	Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il	
	recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove	
	il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua	
	chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei	
	soci interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei requisiti di	
	legge per aver diritto alla pensione di anzianità, oppure nel caso di	

	sopravvenuta inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa,	
	l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio	
	ha effetto della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei	
	soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del	
	socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla	
	legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto	
	mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	quote sociali sottoscritte ai sensi dell'Art. 2531 del Codice Civile, o dai	
	pagamenti di eventuali debiti ad altro titolo verso la cooperativa, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a perdere i requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del Codice Civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della	
	prestazione di lavoro di cui all' Art. 8 lettera c), e dei rapporti mutualistici.	

	Contro l'esclusione il socio può apporre opposizione al Tribunale	
	competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo	
	l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione	
	nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva	
	ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso	
	presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il	
	sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed	
	e) dell'art. 23 del presente statuto, decurtate le perdite imputabili al	
	capitale, in proporzione alle quote possedute e la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido	
	ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	

	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo insindacabile	
	giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare in più	
	rate il rimborso con la corresponsione dei relativi interessi legali, entro il	
	termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da	
	questi effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità	
	previste nel precedente articolo 15, allo scadere dei centottanta giorni	
	successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si	
	sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere	
	di subentrare nella partecipazione del socio defunto e in caso di pluralità	
	di eredi debbono nominare un rappresentante comune. In tal caso, entro	
	sei mesi dall'accettazione dell'eredità, dovranno presentare all'organo	
	amministrativo domanda di ammissione, con le modalità richieste per	
	l'ammissione a socio. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione	
	entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile. Nel caso	
	in cui gli eredi non ne facciano richiesta ovvero in caso di diniego, gli	
	stessi avranno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale del	
	socio deceduto.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno	
	richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla	
	scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti	

Artt. 15 e 16.	
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta	
di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o	
dichiarazione sostitutiva, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla	
riscossione.	
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e	
quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva	
straordinaria.	
Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il	
pagamento dei conferimenti non versati.	
Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota,	
ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della	
società.	
TITOLO V	
TRATTAMENTO DEI SOCI	
ARTICOLO 18	
Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà	
rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.	
In considerazione della peculiare posizione giuridico del socio quale "	
lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci	
stessi e la relativa retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in	
genere potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non possono	
essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi	
di categoria in quanto applicabili, e che determinano i criteri e le regole	
inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	

	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere la	
	riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o	
	indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea	
	od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente	
	dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso	
	dal lavoro a tempo indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui al comma	
	precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro	
	rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali;	
	salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di	
	dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di	
	aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto	
	applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato	
	di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore	
	ad euro cento/00 (Euro 100,00).	
	Nessun socio potrà possedere una quota il cui complessivo valore superi il	
	massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di	
	cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo o dalle	
	quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto	
	dalla legge;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale costituiti dai conferimenti dei soci sovventori, e	
	da quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove	
	possibile).	
	f) Da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere	
	impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	g) Dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza di strumenti	
	finanziari partecipativi dei soci finanziatori.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo	
	patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro e la tassa di	

	ammissione potranno essere versate a rate e precisamente:	
	a) almeno metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente dei termini da stabilirsi dall'Organo Amministrativo.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di	
	beni e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le	
	disposizioni in materia prevista dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la	
	medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non	
	può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la	
	società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione	
	all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome	
	ed il cognome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i	
	requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che	
	abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	

	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine	
	di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione	
	del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di	
	oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la	
	relazione al bilancio in cui dovranno essere specificatamente indicati i	
	criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli	
	ammortamenti e le somme eventuali dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle	
	perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:	
	a) non meno del 30 % al fondo di riserva legale, mai ai fini e per gli	
	effetti di cui all'Art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, N. 904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla	
	costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci operatori nella misura che	
	verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà	

	superare, in ogni caso, ai sensi dell'Art. 2514, primo comma, del Codice	
	Civile, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel	
	tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale	
	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	
	calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati	
	prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquisita o	
	rimborsare quote della società con le modalità e nel rispetto dei limiti	
	previsti all'Art. 2529 del Codice Civile;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in proporzione alla	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici; nel rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge;	
	f) alla costituzione o all' incremento di fondi di riserva straordinaria od	
	al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati	
	dall'assemblea che approva il bilancio. L'assemblea, può deliberare, in	
	alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d), e), ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga al	
	fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare riserve divisibili tra	
	soci non cooperatori.	

	La cooperativa può ripartire ristorni secondo i criteri appresso indicati.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire	
	ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle	
	percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'Art. 2545-sexies del Codice Civile.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento della transazione con i	
	soci contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'Art. 2545	
	sexies, secondo comma, del Codice Civile come costi op ricavi provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio,	
	la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi	
	e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i	
	soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà	
	deliberare (in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio in	
	alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione,	
	collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	

	c) Il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua istituzione	
	nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in	
	Italia od in altro paese dell'Unione Europea nel quale la società abbia	
	istituito una sede secondaria), la data della prima e della seconda	
	convocazione (che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima) da	
	trasmettersi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo	
	raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento.	
	La convocazione può essere effettuato, sempre nei termini sopradetti,	
	anche con altri mezzi (con telefax o presso e-mail previamente	
	comunicati dal socio e risultanti dai libri sociali) sempre che sia provato	
	che il socio ne abbia avuto ricezione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa	
	regolarmente costituita quanto ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	composto dai soci aventi diritto al voto e tutti gli amministratori e i	
	sindaci, se nominati, e se i presenti siano informati sugli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione degli stessi. Se	
	gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione	
	scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti all'ordine del	

	giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella	
	obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di	
	pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione	
	delle assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio consuntivo e, dovesse ritenerlo utile, anche il	
	bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere all'Organo	
	Amministrativo (nel caso anche per la sua attività collegiale) e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su	
	proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
	6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'Art. 2545 septies del Codice Civile;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione su tutti gli altri	
	oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal	
	presente Statuto o sottoposti alla sua approvazione da uno o più	
	Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, o entro	
	i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso	
	che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero	

	quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo	
	nella relazione di cui all'Articolo 2428 del Codice Civile.	
	L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo	
	creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle	
	materie da trattare, dal Collegio sindacale se nominato o da almeno un	
	terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni	
	dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle modificazioni	
	dell'atto costituito, e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla	
	nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere	
	illustrati dall'Organo Amministrativo nel modo più semplice, ai soci che	
	ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per	
	l'assemblea che deve discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti	
	esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che	
	per le modifiche dell'atto costitutivo, lo scioglimento della cooperativa e la	
	nomina e sostituzione dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole	
	della metà dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nella assemblea i soci che risultino iscritti nel libro	

	soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non	
	Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega	
	scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate fra gli atti sociali.	
	Ai sensi dell'Art. 2538 del Codice Civile l'atto costitutivo può attribuire ai	
	soci persone giuridiche più voi ma non oltre cinque in relazione	
	all'ammontare della quota od al numero dei suoi membri.	
	Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso	
	l'integrazione delle rispettive imprese o di talune parti di esse, l'atto	
	costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione	
	della partecipazione allo scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non	
	può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci	
	presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con diritto di voto, ad	
	essi congiuntamente, non può essere attribuito più di un terzo dei voti	
	spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	assemblea generale.	
	Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la qualità di	
	socio cooperatore con voto plurimo e di socio possessore di strumenti	
	finanziari.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole di cui agli	

	Artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per	
	l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o	
	dall'Amministratore Unico o, in mancanza, da persona eletta	
	dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto	
	obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve	
	essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	La società è amministrata alternativamente da un Amministratore Unico	
	o da un Organo Amministrativo composto da un numero di membri non	
	inferiore a tre e non superiore a nove. All'atto della nomina l'assemblea	
	ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non	
	soci; in ogni caso, però, la maggioranza degli amministratori deve essere	
	scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il	
	periodo determinato dai soci al momento della nomina.	

	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assemblea, anche nel sorso del mandato, può variare il numero dei	
	componenti l'Organo Amministrativo sempre entro il limite di cui sopra,	
	provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono	
	con quelli in carica.	
	L'Organo Amministrativo, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce	
	il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	L'Organo Amministrativo, inoltre, può delegare proprie attribuzioni ed un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o	
	più dei suoi componenti.	
	L'Organo Amministrativo determina il contenuto, i limiti e le eventuali	
	modalità di esercizio della delega, può sempre impartire direttive agli	
	organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'Art. 2381, quarto	
	comma (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di	
	scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'Art. 2544,	
	primo comma in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione	
	scritta all'organo Amministrativo e al presidente del Collegio Sindacale, se	
	nominato. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la	
	maggioranza dell'organo Amministrativo, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza dell'organo si è ricostituita in seguito	
	all'accettazione dei nuovi amministratori.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal	
	momento in cui l'organo Amministrativo è stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori	
	(purché non rappresentano la metà degli amministratori in caso di	
	numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli	
	altri provvedono a sostituirli, gli amministratori così nominati restano in	
	carica sino alla prossima assemblea.	
	ARTICOLO 31	
	L'organo Amministrativo si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua	
	assenza o impedimento il vice presidente, o quando non sia fatta richiesta	
	scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale	
	(ove nominato) con deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello	
	fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad	
	assicurazioni la prova dall'avvenuto ricevimento.	
	Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Le riunioni dell'organo	
	Amministrativo sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice	
	presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal	
	consigliere più anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'organo Amministrativo è necessaria	
	la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le riunioni dell'organo Amministrativo si possono svolgere anche per	
	audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si	
	darà atto nei relativi verbali:	

	a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed	
	alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, nonché	
	di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni dell'organo Amministrativo sono prese con la	
	maggioranza assoluta dai voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel	
	libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 32	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità	
	giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale,	
	spetta all'Amministratore Unico o al Presidente dell'organo	
	Amministrativo.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza	
	legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato ai	
	sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegatogli.	
	L'Amministratore unico o il Presidente dell'organo Amministrativo e	
	perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	

	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi	
	dell'art. 2543 del Codice Civile, o quando i soci delibereranno di nominare	
	nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti	
	dall'assemblea tra i revisori contabili. Dovranno inoltre essere nominati	
	dall'assemblea due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale	
	sarà nominato dall'Assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno rieleggibili.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della	
	società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	Dell'assetto organizzativo della società e sul suo corretto funzionamento,	
	ed esercita il controllo contabile, solo ove sia costituito interamente da	
	revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della	
	giustizia; a norma di legge partecipa alle riunioni dell'Organo	
	Amministrativo ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli	

	accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni	
	ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo amministrativo	
	e il Collegio Sindacale devono specificamente riferire i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'Art.	
	2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	scegliendoli preferibilmente fra i soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitolo sociale effettivamente versato dai soci, e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione	
	e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSULA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi,	
	amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o	
	risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, salvo quello che per legge	
	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un Collegio di	

	tre arbitri nominati ad istanza della parte più diligente dal presidente	
	della Camera Arbitrale di Conciliazione della Provincia in cui ha sede la	
	società; il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dei soci riuniti in assemblea con le maggioranze previste	
	per la assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	La società, in ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto	
	al limite massimo per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire fra i soci cooperatori, né durante la vita della	
	cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, l'intero	

	patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalenza nella	
	nota integrativa al bilancio evidenziandone contabilmente i parametri e	
	curerà l'iscrizione della cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli Artt.	
	nn. 2512 e 2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalenza si	
	applica la previsione di cui all'Art. 2545-octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve	
	essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per	
	l'assemblea straordinaria.	
	Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'Art. 2529, secondo	
	comma, del Codice Civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulla società a responsabilità limitata e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	
	Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato	
	su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D Lgs.	
	82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.	
	Registrato UFF.REG. PALERMO 1 - in data 12 ottobre 2011 al n.18077/1T	
	Palermo addì 7 novembre 2011	
	Esente da bollo a sensi del D. Lgs 460/1997.	